

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 21 febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa dei senatori Craxi, Alfieri, Spagnolli, Scalfarotto,  
Gasparri, Barcaiuolo, Menia e Pucciarelli:*

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

*a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

*b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 24 della Convenzione e dall’articolo 8 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall’articolo 8 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE